

STATUTO

**CAPRICCIO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCEA SA PIAZZA BOVIO 9

Numero REA: SA - 320802

Codice fiscale: 03780850651

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2018 - Statuto completo	2
--	---



LUCIO MAZZARELLA
Notaio

----- ALLEGATO "A" all'atto n. 32160 della Raccolta -----

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

----- ARTICOLO 1 -----

E' costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata -----

----- "CAPRICCIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L." -----

La Società ha sede nel Comune di **ASCEA (SA)**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. -----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, nonchè istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, facoltà riservate in ogni caso alla competenza inderogabile dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c.. -----

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

----- ARTICOLO 2 -----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assem-

blea con le maggioranze di legge per la straordinaria. -----

----- **TITOLO II** -----

----- **SCOPO - OGGETTO** -----

----- **ARTICOLO 3** -----

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera B) dell'art. 1, della L. 8/11/1991, n. 381. -----

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato. -----

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. -----

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. -----

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro. -----

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associa-

zione nazionale di categoria su delibera dell' organo amministrativo. -----

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall' organo amministrativo o dall' Assemblea Ordinaria dei Soci. --

I soci lavoratori della Cooperativa: -----

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispetti-

vamente previsti dalla legge, nonchè, in quanto compatibili
con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da
qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile
2001, n. 142. -----

----- **ARTICOLO 4** -----

La Cooperativa ha per oggetto: -----

1) servizi di pulizia: -----

- esecuzione di servizi di pulizia, l'assunzione e l'eserci-
zio di lavori di manutenzione e di giardinaggio per conto di
privati e/o Enti pubblici e privati; -----

- lavori di spazzamento, ramazzatura ed igienizzazione di
strade, parchi, aree, arenili ed ogni altra opera architetto-
nica sia essa pubblica sia privata; -----

- raccolta e trasporto a rifiuto di calcinacci e quant'altro
materiale di risulta si possa trovare su zona sia pubbliche
che private; -----

- raccolta anche differenziata, e trasporto a discarica di
rifiuti solidi urbani; -----

2) servizi assistenza: -----

- servizi di assistenza sociale, anche domiciliare, a favore
di inabili, anziani, handicappati, comunità infantili e/o te-
rapeutiche; -----

- servizi di istruzione di grado preparatorio: scuole mater-
ne, giardini d'infanzia, corsi di sostegno, doposcuola, scuo-
le speciali collegate a quelle primarie, servizi generali al-

l'infanzia, operatori scolastici e tutto quanto riguarda i
servizi alla persona; -----

3) servizi di manutenzione: -----

- recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni
culturali; -----

- salvaguardia e cura dell'ambiente e del territorio dello
sviluppo rurale e dell'acquacoltura, rimboscamento, disbosca-
mento, servizio antincendio e di prevenzione; -----

- edilizia pubblica e privata; -----

- assunzione in appalto, da privati e/o Enti pubblici e pri-
vati, per la realizzazione, installazione, manutenzione ed
assistenza di impianti elettrici, idraulici, riscaldamento,
sanitari ed affini; -----

4) servizi generali: -----

- affissione di manifesti pubblici e privati; -----

- sistemazione ed istigazione di cartelloni pubblicitari an-
che a supporto di Enti pubblici per campagne elettorali; -----

- rilevazione lettura contatori del servizio acquedotto, gas,
metano ed elettricità; -----

- distribuzione corrispondenza, pacchi e materiale propagan-
distico, compilazione e gestione d'indirizzi ed elenchi, con-
segna e prelievo d'elenchi telefonici e simili; -----

- gestione di parcheggi pubblici e privati; -----

- organizzazione convegni, mostre e fiere; -----

- guida turistica; -----

- servizi di riscossione tributi per conto d'Enti pubblici e
privati; -----

- salvaguardia, recupero e restauro beni culturali ed arti-
stici; -----

- gestione mense per privati, Enti pubblici e privati ed at-
tività di somministrazione di alimenti e bevande in genere e
sotto qualsiasi forma; -----

5) servizi alle imprese: -----

- studi di mercato e sondaggi d'opinione; -----

- studi di promozione pubblicitarie; -----

- dattilografia e fotocopiatrice; -----

- traduzione ed interpretariato; -----

- richiesta di certificati e disbrigo pratiche; -----

- gestione ed amministrazione del personale per conto terzi; -

- servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale; ----

- design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calza-
ture, gioielleria, mobili ed altri beni personali o per la
casa; -----

6) servizi di trasporto: -----

- trasporto di persone e cose, servizi di trasporto a favore
di Enti pubblici e privati compreso trasporti alunni; -----

- trasporto di merci e lavori di traslochi in genere. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI -----

----- ARTICOLO 5 -----

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri
attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che,
per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-
cializzazione professionale, possano partecipare direttamente
ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo
esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede,
possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi
tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario
al buon funzionamento della Cooperativa. -----

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza di-
ritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad
investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice
Civile. -----

----- **ARTICOLO 6** -----

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge
n. 381/1991. -----

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavora-
tori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. -----

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-
mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto
salvo il diritto alla riservatezza." -----

----- ARTICOLO 7 -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: -----

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; -----
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro; -----
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.; -
- d) versamento del sovrapprezzo; -----
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. -----

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 7. -----

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. -----

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata. -----

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile. -----

----- **ARTICOLO 8** -----

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6. -----

Di conseguenza sono obbligati: -----

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20; -----
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; -----
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale; -----
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile. -----

----- **ARTICOLO 9** -----

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad

altre cooperative, associarsi a società, che perseguono i-
dentici scopi sociali o che comunque esplicino attività
concorrente. -----

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a
favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza
con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in
proprio. -----

----- **TITOLO IV** -----

----- **RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE** -----

----- **ARTICOLO 10** -----

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclu-
sione, per causa di morte o scioglimento della persona giuri-
dica socia. -----

----- **ARTICOLO 11** -----

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla
legge, nonchè ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissio-
ne, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i
motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, le-
gittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione
della dichiarazione di recesso. -----

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-
stratori devono darne immediata comunicazione al socio che
entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-
sizione innanzi al Tribunale competente per territorio. -----

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario. -

----- **ARTICOLO 12** -----

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. -----

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci. -----

----- **ARTICOLO 13** -----

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei

confronti del socio: -----

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico. -----

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo; -----

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8; -----

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile. -----

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. -----

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. -----

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione. -----

----- ARTICOLO 14 -----

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante racco-

mandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. -----

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa. -----

----- **ARTICOLO 15** -----

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. -----

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio. -----

In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la cor-

responsione dei relativi interessi legali. -----

----- **ARTICOLO 16** -----

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. -----

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile. -----

----- **ARTICOLO 17** -----

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15. ----

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. -----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-

mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria. -----

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **TRATTAMENTO DEI SOCI** -----

----- **ARTICOLO 18** -----

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento. -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili. -

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge. -----

----- **ARTICOLO 19** -----

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi

occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. -----

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. -----

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe. -----

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile. -----

----- TITOLO VI -----

----- PATRIMONIO SOCIALE -----

----- ARTICOLO 20 -----

Il patrimonio della società è costituito: -----

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote; nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge; -----

- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.22; -----
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili; -----
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti; -----
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte. -----

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci. -----

----- **ARTICOLO 21** -----

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente: -----

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione; -----
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili. -----

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di

conferimento si applicano le disposizioni in materia previste
dal codice civile. -----

----- **ARTICOLO 22** -----

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a
pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione
dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c.
e con le modalità previste nel medesimo articolo. -----

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci
hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è
quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni: -----

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative
dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di
alienare le proprie quote. -----

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto
di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la
propria volontà in tal senso. -----

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante
è irrevocabile. -----

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque
offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed
effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la
prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale della cui circoscrizione ha sede la Società che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 37. -----

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione. -----

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi. -----

----- **ARTICOLO 23** -----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant' altro ri-

chiesto dalla legge e dal presente statuto. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. -----

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. -----

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati: -----

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904; -----

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ammontare che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, verrà devoluta alla stessa. Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale); -----

c) ai fini mutualistici nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio; -----

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato: nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute; -----

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti: in alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile; -----

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci

lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici); -----

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. -- L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g). -----

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la

percentuale dei ristorni da attribuire od imputare ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa: -----

1) di distribuirli in denaro o in natura; -----

2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute; -----

3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo. -----

----- TITOLO VII -----

----- ORGANI SOCIALI -----

----- ARTICOLO 24 -----

Sono organi della società: -----

a) l'assemblea dei soci; -----

b) il Consiglio di Amministrazione; -----

c) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà. -----

----- L'ASSEMBLEA DEI SOCI -----

----- ARTICOLO 25 -----

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della se-

conda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonchè da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. -----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. -----

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. -----

----- **ARTICOLO 26** -----

L'assemblea: -----

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; -----
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali; -----
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il

periodo di carica; -----

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell' organo amministrativo; -----

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. -----

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa. -----

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci. -----

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. -----

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. -----

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli. -----

----- **ARTICOLO 27** -----

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino più della metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta; per le modifiche dell'atto costitutivo, per lo scioglimento della cooperativa e nomina dei liquidatori e per il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei soci della società aventi diritto al voto. -----

Sono fatte salve eventuali diverse o più elevate maggioranze previste inderogabilmente dalla legge. -----

Il voto deve essere palese e comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. -----

----- **ARTICOLO 28** -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese. -----

----- **ARTICOLO 29** -----

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. -----

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. -----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. -----

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile. -----

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. -----

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.. -----

----- **ARTICOLO 30** -----

L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa ovvero dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. -----

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. -----

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. -----

----- **ORGANO AMMINISTRATIVO** -----

----- **ARTICOLO 31** -----

La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. -----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. -----

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. -----

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale. -----

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo: il tutto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2544 C.C.. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri. -----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -
A parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. -----

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Amministrativo: -----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; ---
- b) redigere i bilanci consuntivi; -----
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; ---
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività'; fra gli altri vendere, acquistare, per-

mutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più am-
pie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare al-
le ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione com-
preso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico
e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti an-
che allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca,
compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte
le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere,
girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti
cambiari e cartolari in genere; -----

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative pri-
vate per opere o servizi inerenti l'attività sociale e sti-
pulare i relativi contratti; -----

f) deliberare e concedere avalli cambiari¹, fidejussori ed o-
gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma; -----

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,
ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di
Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le
funzioni e la retribuzione; -----

h) assumere e licenziare il personale della società, fissan-
done le mansioni e le retribuzioni; -----

i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e
l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata; -----

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di

quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale; -----

m) deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; ---

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale. -----

----- **ARTICOLO 32** -----

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione. ----

----- **ARTICOLO 33** -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. -----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio. -----

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, re-

cesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. -----

----- **ORGANO DI CONTROLLO** -----

----- **ARTICOLO 34** -----

L'Organo di Controllo, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. L'Organo di Controllo sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo. -----

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

----- **ARTICOLO 35** -----

L'Organo di Controllo, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. -----

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per

legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. -----

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici. -----

----- TITOLO VIII -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- ARTICOLO 36 -----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. -----

----- ARTICOLO 37 -----

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Legge n. 59 del 31 gennaio 1992). -----

----- TITOLO IX -----

----- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

----- ARTICOLO 38 -----

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'in-

interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale competente provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. -----

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. -----

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili. -----

----- **TITOLO X** -----

----- **DISPOSIZIONI GENERALI** -----

----- **ARTICOLO 39** -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. -----

----- **ARTICOLO 40** -----

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile. -----

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile. -----

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le

maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. -----

----- **ARTICOLO 41** -----

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le
norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Coopera-
zione. -----

Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento Via Nazionale 58, 30 lu-
glio 2018 -----

FIRMATO: -----

LIMONGELLI Gaetano -----

LOUAFI Khemici -----

VACCARO Domenico -----

Lucio MAZZARELLA, Notaio Sigillo. -----

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005, che si trasmette in termini utili di registrazione M.U.I., ad uso del Registro Imprese. Bollo da assolvere tramite M.U.I. ai sensi del decreto 22 febbraio 2007.

Eboli, 8 agosto 2018 (duemiladiciotto).

File firmato digitalmente dal notaio Lucio Mazzarella